




## Circolare informativa n. 1 del 09 febbraio 2021

### IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE: NUOVE PROCEDURE E NUOVE SCADENZE PER ASSolverE IL TRIBUTO

Dal 2021 e con riferimento alle operazioni effettuate dal 1<sup>a</sup> gennaio 2021 sono operative nuove modalità tecniche per il pagamento dell'imposta di bollo sulle E-fatture transitate per lo Sdi.



Per il versamento dell'imposta di bollo, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento (20 settembre per il secondo trimestre), l'Agenzia Entrate comunicherà nell'area riservata di *Fatture e Corrispettivi* l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base degli Elenchi A e B, fornendo anche il relativo mod. F24.

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1<sup>a</sup> gennaio 2021 **deve essere assolta entro l'ultimo giorno del SECONDO MESE SUCCESSIVO alla chiusura del trimestre** (e non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre), fatta eccezione per il 2<sup>a</sup> trimestre per il quale la scadenza è fissata entro il 30 settembre.

L'Agenzia precisa che:

1. l'Elenco B può essere modificato più volte (in modalità puntuale o massiva), entro la scadenza prevista; farà comunque fede l'ultima modifica apportata;
2. dopo aver versato l'imposta di bollo non è più possibile apportare modifiche all'Elenco B;
3. **in assenza di variazioni all'Elenco B, i dati proposti dall'Agenzia Entrate (elenco A e B) si intendono confermati.**

## NUOVO CALENDARIO DELLE SCADENZE PER ASSolverE L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE

	1 <sup>a</sup> trimestre	2 <sup>a</sup> trimestre	3 <sup>a</sup> trimestre	4 <sup>a</sup> trimestre
<b><i>messa a disposizione degli Elenchi A e B</i></b>	entro il 15 aprile	entro il 15 luglio	entro il 15 ottobre	entro il 15 gennaio
<b><i>termine entro il quale apportare modifiche e/o integrazioni all'Elenco B</i></b>	entro il 30 aprile	entro il 10 settembre	entro il 31 ottobre	entro il 31 gennaio
<b><i>termine entro il quale l'A.E. comunica nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta</i></b>	entro il 15 maggio	entro il 20 settembre	entro il 15 novembre	entro il 15 febbraio
<b>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</b>	31 maggio	30 settembre	30 novembre	28 febbraio
<b><i>casi eccezionali di versamento dell'imposta di bollo</i></b>	se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle e-fatture dovuta nel <b>primo trimestre non è superiore a 250 euro</b> <b><u>scadenza 30 settembre</u></b>			
	se l'ammontare dell'imposta di bollo sulle e-fatture complessivamente dovuta nei <b>primi due trimestri non supera 250 euro</b> <b><u>scadenza 30 novembre</u></b>			